

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO – LA BÜRSCH

ED IL COMUNE DI BIELLA PER LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DELL'UNIONE

MONTANA, DI INTERVENTI SPECIALI PER LA MONTAGNA PREVISTI DA

NORMATIVE EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI, NONCHE' PER

L'ESERCIZIO DI DETERMINATI SERVIZI NELLA PARTE DI TERRITORIO

CLASSIFICATA MONTANA DEL COMUNE.

QUINQUENNIO 2015 2019.

Premesso che:

- gli articoli 3 e 5 della Legge Regionale 2 luglio 1999, n° 16, per effetto del disposto dell'articolo 27 comma 5 del D.lvo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, non comprendevano il Comune di Biella tra i Comuni costituenti la Comunità Montana Valle del Cervo - La Bürsch;

- tale esclusione non priva, ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 del citato D.Lvo, la parte del suo territorio del Comune di Biella classificata montana, dei benefici previsti dalla normativa europea e dalla legislazione nazionale e regionale;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 89 in data 11/9/2015 la Comunità Montana Valle del Cervo – La Bürsch è estinta per trasformazione in UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO – LA BÜRSCH, composta dai medesimi Comuni;

- ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/03/2014 n. 3 "Legge sulla montagna" i Comuni montani che non fanno parte di Unioni Montane esercitano le funzioni già conferite dalle Regioni alle Comunità Montane, in convenzione con un'Unione Montana;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

l'Unione Montana Valle del Cervo – La Bürsch (C.F.90049090021), rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig. Maurizio PIATTI, nato a Douala (Camerun) l'11.05.1958

e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso l'Unione Montana, in via B.

Galliani n. 50, Andorno Micca – BI - autorizzato alla stipulazione del presente atto con

Deliberazione Consiglio Unione Montana n° del divenuta esecutiva;

ed il Comune di Biella (C.F.00221900020) rappresentato dal Sindaco Avv. Marco

Cavicchioli nato a il e domiciliato, al fini della presente

convenzione, presso il Comune di Biella, autorizzato alla stipulazione del presente

atto con Deliberazione CC n° del divenuta esecutiva;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - DELEGHE DEL COMUNE DI BIELLA

Il Comune di Biella delega all'Unione Montana Valle del Cervo - La Bürsch, per il

periodo 1.01.2015 – 31.12.2019, per la parte del suo territorio classificata montana ai

sensi degli articoli 1 e 14 della legge 991/52 e successive modificazioni, la gestione

delle opere e degli interventi speciali per la montagna, così come individuati dalla

Regione Piemonte con L.R. 14.03.2014 n. 3 "Legge sulla montagna".

ART. 3 - SERVIZIO TECNICO AGRARIO DELL'UNIONE MONTANA

Il Servizio Tecnico Agrario dell'Unione Montana verrà espletato anche a favore delle

aziende agricole ubicate nel territorio montano del Comune di Biella.

Le funzioni erogate dal servizio vengono, a titolo esemplificativo, così individuate:

- interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole

nonché di formazione professionale rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli

ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;

- attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità

naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di

livello provinciale;

- interventi relativi alle Infrastrutture rurali;

- interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;

- interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;

- interventi per l'applicazione di misure agroambientali compresa l'agricoltura biologica, coerentemente con le deleghe regionali conferite;

- approvazione di piani di riordino irriguo e fondiario.

ART. 4- FORESTAZIONE - RIMBOSCHIMENTO

L'Unione Montana attua sul territorio montano del Comune di Biella, gli interventi di forestazione e di rimboschimento previsti e finanziati dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Piemonte e/o altri Organismi di settore.

Ai fini di una adeguata politica regionale forestale, gli eventuali strumenti attivati dall'Unione Montana previsti dalla L.R. n° 3 del 14/03/2014 "Legge sulla montagna" saranno a servizio anche del territorio montano del Comune di Biella.

ART. 5 - TUTELA AMBIENTALE

L'Unione Montana realizza sul territorio montano del Comune di Biella gli interventi di tutela ambientale individuati da norme della Unione Europea, dello Stato e della Regione, a favore della montagna ed a titolo esemplificativo, così individuati:

interventi contro il dissesto idrogeologico;

recupero di aree degradate;

recupero pascoli montani;

ripristino sentieri montani;

autorizzazioni amministrative per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

ART. 6 - INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO E DELLO SPORT

L'Unione Montana realizza sul territorio montano del Comune di Biella interventi di

valorizzazione e di promozione turistica, iniziative a sostegno e sviluppo del turismo rurale, ivi compresi impianti e strutture compatibili con l'ambiente, finanziati dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione.

A titolo esemplificativo vengono indicati i seguenti interventi:

aree attrezzate e servizi;

sistemazione rifugi alpini;

itinerari turistici;

sistemazione e adeguamento piste sci di fondo e relative attrezzature;

monitoraggio dei presidi nivologici della Conca di Oropa;

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

Nella erogazione dei fondi per l'attuazione degli Interventi speciali per la montagna da parte della Regione Piemonte all'Unione Montana si terrà comunque conto, ai fini della quantificazione del trasferimento, della parte classificata montana del Comune di Biella.

Il Comune di Biella, a fronte dei servizi erogati dall'Unione Montana e indicati nei precedenti articoli, tenuto conto del territorio e della popolazione montani, corrisponderà all'Unione Montana Valle del Cervo - La Bürsch un importo annuo di Euro xxxxxxx.

ART. 8- PERSONALE

L'Unione Montana si avvale del proprio personale, anche in collaborazione con gli uffici tecnici competenti del Comune di Biella, per l'attuazione degli interventi sul territorio montano del Comune stesso.

ART. 9 - PROGETTI

I progetti relativi ad interventi ed opere effettuati dall'Unione Montana sul territorio montano del Comune di Biella saranno trasmessi al Comune stesso per

l'approvazione.

I progetti si intenderanno approvati dal Comune se non interverranno atti formali di diniego entro 60 gg dal ricevimento.

I programmi speciali riguardanti l'applicazione di regolamenti comunitari e/o norme statali e regionali, saranno approvati dall'Unione Montana, previo parere del Comune di Biella.

ART.10 - DELEGHE DEL COMUNE

Specifiche opere inerenti ai settori di intervento previsti dalla presente convenzione finanziate direttamente dal Comune, possono essere delegate per l'attuazione all'Unione Montana.

ART. 11 - PARERI IN MATERIA URBANISTICA

Il Comune di Biella, nell'approvare strumenti urbanistici generali riguardanti anche il territorio montano, ne dovrà dare comunicazione all'Unione Montana.

Le eventuali osservazioni dell'Unione Montana dovranno pervenire entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Andorno Micca, li _____

PER L'UNIONE MONTANA

Il

()

PER IL COMUNE DI BIELLA

Il

()